

Deliberazione della Giunta Regionale 7 dicembre 2022, n. 14-6171

Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa tra Regione Piemonte, Prefettura di Cuneo, Enti e Istituzioni ispettive e Associazioni di categoria sindacali e datoriali per migliorare la sicurezza nei cantieri edili della Provincia di Cuneo.

A relazione dell'Assessore Icardi:

Premesso che:

Il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025, approvato con Intesa Stato Regioni n. 127/CSR del 6 agosto 2020 e recepito a livello regionale con D.G.R. n. 12-2524 dell'11/12/2020, comprende tra i macro obiettivi la prevenzione dagli Infortuni e incidenti sul lavoro, malattie professionali;

con la citata D.G.R. n. 12-2524 del 11/12/2020 è stato altresì adottato il Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025, il quale tra gli obiettivi prioritari ricomprende la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nel comparto edilizia con l'adozione di Piani di Vigilanza e l'effettuazione di attività di informazione e assistenza;

la vigilanza è uno strumento essenziale per perseguire l'obiettivo generale della tutela della salute e sicurezza nei cantieri edili e, in particolare, per contrastare efficacemente il fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali nel comparto edilizia;

L'attività di informazione e assistenza, che si basa principalmente su attività di diffusione delle buone pratiche e informazione e assistenza alle figure strategiche della prevenzione, svolta dai servizi di prevenzione sulla base delle risorse disponibili e delle esigenze che emergono dal territorio, deve necessariamente integrare ed affiancare l'azione di vigilanza.

Considerato che:

il rispetto delle norme di legge e di quelle contrattuali costituisce presupposto fondamentale per la tutela dei lavoratori e delle imprese che, operando nel rispetto delle regole, sarebbero gravemente pregiudicate da comportamenti contrari o elusivi delle norme sulla sicurezza del lavoro e contrattuali posti in essere da imprese concorrenti;

il mancato rispetto delle normative in argomento determina in definitiva un peggioramento della qualità finale dell'opera.

Preso atto che attraverso la collaborazione ed il coordinamento di tutti i soggetti istituzionalmente competenti in materia di sicurezza del lavoro è possibile porre in essere utili sinergie al fine di consentire la piena attuazione delle norme in argomento nel settore edile e quindi della riduzione del fenomeno degli infortuni sul lavoro.

Dato atto che in data il 13 maggio 2019 è stato siglato il Protocollo tra la Regione Piemonte, FILLEA Cgil, FILCA Cisl, FENEAL Uil per lo sviluppo di collaborazioni nell'ambito della materia della salute e sicurezza nei cantieri, approvato con D.G.R. n. 19-8883 del 6 maggio 2019.

Preso atto:

del Protocollo sulla Promozione della Legalità e della Regolarità nell'Edilizia dell'11/03/2021 tra l'Ispettorato Nazionale del lavoro (INL) e la Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE) per

la collaborazione sistemica, anche a livello territoriale, per la promozione della regolarità dei rapporti di lavoro, nella lotta all'evasione e al dumping contrattuale con buone prassi in materia di tutela del lavoro e dei lavoratori;

del Protocollo siglato il 28 luglio 2021 fra la Cassa Edile di Cuneo e l'ITL di Cuneo.

Dato atto:

che in data 4 aprile 2022, la Regione Piemonte ha sottoscritto il protocollo di intesa con la Prefettura di Torino, enti e istituzioni ispettive e associazioni di categoria sindacali per la sicurezza e regolarità nei cantieri edili del territorio della Città Metropolitana di Torino;

che la Regione Piemonte ha manifestato la disponibilità a sottoscrivere protocolli di intesa con le Prefetture del territorio regionale interessate, Enti e istituzioni ispettive e Associazioni di categoria sindacali e datoriali per la sicurezza e la salute dei lavoratori che operano nel settore edile;

che la Prefettura di Cuneo ha proposto la sottoscrizione del Protocollo di intesa di cui al punto precedente con nota prot. n. 33725 del 27 luglio 2022.

Preso atto, pertanto, della proposta di sottoscrizione di Protocollo di intesa tra la Regione Piemonte, Prefettura di Cuneo, Enti e Istituzioni ispettive e Associazioni di categoria sindacali e datoriali trasmessa dalla Prefettura di Cuneo con nota prot. n. 33725 del 27 luglio 2022, di cui al punto precedente, che intende rappresentare uno strumento per migliorare la sicurezza e la salute dei lavoratori che operano nel settore edile in Provincia di Cuneo nel rispetto della vigente normativa in materia di lavoro, salute e sicurezza.

Dato atto che dall'istruttoria degli uffici regionali competenti, è emerso che la proposta della Prefettura di Cuneo rappresenta uno strumento utile per migliorare le attività di prevenzione e vigilanza della Regione nella sicurezza e salute dei lavoratori nel comparto edile.

Ritenuto opportuno:

approvare lo schema di Protocollo di intesa tra la Regione Piemonte, Prefettura di Cuneo, Enti e Istituzioni ispettive e Associazioni di categoria sindacali e datoriali, ivi indicate, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, al fine di sviluppare utili sinergie per la piena attuazione delle norme in materia di salute e sicurezza e regolarità del lavoro e favorire così la riduzione del fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali e del dumping contrattuale nella Provincia di Cuneo;

demandare al Presidente della Giunta regionale o suo delegato la sottoscrizione del predetto Protocollo, per quanto di competenza regionale.

Dato atto che l'allegato Protocollo di intesa entrerà in vigore dalla data della sua sottoscrizione, con durata quinquennale, e potrà essere rinnovato e/o modificato mediante accordo scritto tra le parti, previa adozione di idoneo provvedimento deliberativo.

Dato atto che l'attuazione dell'allegato Protocollo di intesa non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Visti:

la Legge 241/90, come modificata dalla Legge 15/05 e dalla Legge 80/05, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che, all’art. 15, prevede che “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;

il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 12-2524 dell’11/12/2020.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificato dalla D.G.R. n. 1-9361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

delibera

- 1) di approvare lo schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Piemonte, Prefettura di Cuneo, Enti e Istituzioni ispettive e Associazioni di categoria sindacali e datoriali, ivi indicate, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, al fine di sviluppare utili sinergie per la piena attuazione delle norme in materia di salute e sicurezza e regolarità del lavoro e favorire così la riduzione del fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali e del dumping contrattuale nella Provincia di Cuneo;
- 2) di demandare al Presidente della Giunta regionale o suo delegato la sottoscrizione del predetto Protocollo, per quanto di competenza regionale;
- 3) di dare atto che l’allegato Protocollo di Intesa entrerà in vigore dalla data della sua sottoscrizione, con durata quinquennale, e potrà essere rinnovato e/o modificato mediante accordo scritto tra le parti, previa adozione di idoneo provvedimento deliberativo;
- 4) di dare atto che l’attuazione dell’allegato Protocollo di intesa non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i. sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente.

(omissis)

Allegato



Prefettura di Cuneo

Ufficio Territoriale del Governo

PROTOCOLLO DI INTESA PER LA SICUREZZA E LA REGOLARITA' NEI CANTIERI EDILI

L'anno duemilaventidue, il giorno del mese di, .., presso la Sede della Prefettura di Cuneo- Ufficio Territoriale del Governo, sotto il coordinamento del Prefetto Fabrizia Triolo, presenti i rappresentanti degli Enti ed Istituzioni ispettive, le Categorie Sindacali e le Associazioni Datoriali della provincia di Cuneo, tra cui:

Regione Piemonte, ANCI Piemonte, Direzione provinciale Inail, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, Camera di Commercio di Cuneo, Ispettorato Territoriale del Lavoro, Direzione provinciale INPS, S.Pre.S.A.L. ASL CN1, S.Pre.S.A.L. ASL CN2, ANCE Cuneo, Conf Servizi, Fillea Cgil Cuneo, Filca Cisl Cuneo, Feneal Uil Piemonte, Confcooperative, Legacoop, API Cuneo, C.N.A. Cuneo, Confartigianato Cuneo, Ordine degli Ingegneri, Ordine degli Architetti, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Ordine dei Consulenti del Lavoro, Collegio dei Geometri, Cassa Edile, Scuola Edile, CPT

PREMESSA

Il 29 Aprile di quest'anno il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato che la sicurezza sul lavoro *"si trova alle fondamenta della sicurezza sociale, cioè del valore fondante di una società contemporanea."* Le politiche di prevenzione nei luoghi di lavoro rispondono pertanto al necessario riconoscimento dei diritti fondamentali della persona previsti dalla Costituzione Italiana e dai Trattati europei e internazionali e contribuiscono a migliorare la salute, la sicurezza sociale ed il benessere di tutti i cittadini.

In questi ultimi decenni si è cercato di tutelare la salute dei lavoratori con richieste di nuove leggi, di maggiori sanzioni e di un aumento dei controlli con risultati importanti

Tuttavia la salute e la sicurezza non vanno solamente tutelate invocando più sanzioni e più controlli, ma anche promuovendo la cultura aziendale ed incidendo sull'organizzazione di tutti i processi lavorativi.

Seppur molto lavoro sia già stato fatto, parecchio rimane ancora da fare, anche se il complesso dei dati, pur con variazioni annuali, ci descrivono, comunque, una tendenza alla diminuzione degli infortuni e delle malattie professionali.



Prefettura di Cuneo

Ufficio Territoriale del Governo

I dati europei di Eurostat dicono infatti che il Paese oscilla intorno alla media Europea.

Negli ultimi decenni la tendenza del numero degli infortuni è in calo grazie agli ingenti investimenti in formazione e prevenzione messi in atto, alle normative, all'evoluzione tecnologica, allo spostarsi delle attività produttive verso settori terziari e di servizio, rispetto a quelli industriali in cui sono presenti maggiori rischi lavorativi.

Sicuramente una particolare attenzione va rivolta ai comparti dell'edilizia, dell'agricoltura e della logistica dove le piccole dimensioni aziendali, gli appalti, il lavoro precario rendono difficoltoso lo sviluppo di una cultura orientata alla sicurezza e più complesso il sistema dei controlli sia da parte degli enti pubblici che dei sistemi interni alle stesse aziende.

Anche in Provincia di Cuneo l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali rispetta il trend nazionale che registra un progressivo calo.

Il presente documento di intesa vuole pertanto rappresentare uno strumento per migliorare la sicurezza e la salute dei lavoratori che operano nel settore edile in Provincia di Cuneo nel rispetto della vigente normativa in materia di lavoro, salute e sicurezza.

Con particolare riferimento agli organi di vigilanza deputati alla verifica dell'applicazione della vigente normativa in materia di lavoro, igiene e sicurezza, l'adesione all'intesa avverrà nel rispetto dei propri compiti istituzionali, tenuto anche conto della disponibilità di risorse a disposizione e secondo i principi di equità, imparzialità e trasparenza che li contraddistinguono.

PREMESSO CHE:

il settore dell'Edilizia rappresenta uno dei comparti che presenta, tendenzialmente, una maggiore esposizione a rischio e che, anche in ragione dei recenti provvedimenti di incentivazione, sta evidenziando maggiori volumi di produttività;

al momento, il suddetto comparto presenta una forza lavoro pari a circa:

- **5.000 Lavoratori occupati in 1.100 Imprese Edili regolari** con il contratto nazionale e provinciale, la Cassa Edile, Formazione sulla Sicurezza, RLST ;
- **3.000 Lavoratori occupati in almeno altre 400 Imprese potenzialmente in Dumping contrattuale**, in quanto, pur lavorando nei cantieri, applicano altri CCNL non Edili, ma del Commercio, del global Service per forniture con posa in opera, dei Trasporti, dell'Agricoltura, senza il controllo del DURC Edile, del DURC di congruità, senza RLST né formazione specifica sulla sicurezza;

la Sicurezza nei cantieri edili assume centrale rilevanza per numero di addetti e imprese nel quadro generale della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

RITENUTO che il rispetto delle norme di legge e di quelle contrattuali costituisce presupposto fondamentale per la tutela dei lavoratori e delle imprese che, operando nel rispetto delle regole, sarebbero gravemente pregiudicate da comportamenti contrari o elusivi delle norme sulla sicurezza del lavoro e contrattuali posti in essere da imprese concorrenti.

CONSIDERATO che il mancato rispetto delle normative in argomento determina in definitiva un peggioramento della qualità finale dell'opera.



Prefettura di Cuneo

Ufficio Territoriale del Governo

PRESO ATTO che attraverso la collaborazione ed il coordinamento di tutti i soggetti istituzionalmente competenti in materia di sicurezza del lavoro è possibile porre in essere utili sinergie al fine di consentire la piena attuazione delle norme in argomento nel settore edile e quindi della riduzione del fenomeno degli infortuni sul lavoro.

VISTO il Protocollo sulla Promozione della Legalità e della Regolarità nell'Edilizia dell'11/03/2021 tra l'Ispettorato Nazionale del lavoro (INL) e la Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE) per la collaborazione sistemica, anche a livello territoriale, per la promozione della regolarità dei rapporti di lavoro, nella lotta all'evasione e al *dumping* contrattuale con buone prassi in materia di tutela del lavoro e dei lavoratori.

VISTO il Protocollo siglato il 13 maggio 2019 tra la Regione Piemonte, FILLEA Cgil, FILCA Cisl, FENEAL Uil per lo sviluppo di collaborazioni nell'ambito della materia della salute e sicurezza nei cantieri.

VISTO il protocollo siglato il 28 luglio 2021 fra la Cassa Edile di Cuneo e l'ITL di Cuneo.

CONVENGONO

di sottoscrivere il presente Protocollo e si impegnano a:

predisporre iniziative formative e di sensibilizzazione, fra le quali rientra la prossima organizzazione di un Convegno che analizzerà nel dettaglio con il metodo scientifico dell'epidemiologia, gli accadimenti infortunistici degli ultimi anni, tenendo conto delle specificità territoriali e temporali. Il Convegno coinvolgerà professionisti dell'epidemiologia del Dors Regionale e dell'Osservatorio degli infortuni mortali e gravi della Regione Piemonte.

porre in essere ogni attività ed iniziativa di rispettiva competenza volte a fare applicare quanto convenuto con il presente Protocollo alle imprese affidatarie ed esecutrici operanti nel settore edile, nonché alle Stazioni Appaltanti, per quanto concerne il comparto delle opere pubbliche e private;

sviluppare utili sinergie per la piena attuazione delle norme in argomento e favorire così la riduzione del fenomeno degli infortuni sul lavoro e del *dumping* contrattuale;

promuovere l'informazione alla Committenza privata circa gli adempimenti e le responsabilità in materia di affidamento dei lavori.

1. SICUREZZA SUL LAVORO

Fatti salvi gli obblighi di legge previsti per i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi, per ogni singola opera è compito del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove presente, la verifica della applicazione delle misure di prevenzione e protezione indicate nei piani di sicurezza e coordinamento, nonché la applicazione delle relative procedure di lavoro da parte di ogni



Prefettura di Cuneo

Ufficio Territoriale del Governo

appaltatore e subappaltatore.

Al fine di perseguire la **Formazione e l'Informazione in materia di Sicurezza**, di cui al decreto legislativo 81/2008 e s.m.i., sarà coinvolto l'**Ente Scuola Edile di Cuneo** nel pieno rispetto degli accordi stato-regione sulla formazione.

Le Parti sottoscrittrici si impegnano, nello svolgimento della rispettiva attività, a:

- 1.1 prevedere che il **Committente pubblico e privato acquisisca certificazione del DURC** (Documento Unico di Regolarità Contributiva) delle imprese e dei lavoratori autonomi e che verifichi il **rispetto della contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro nei confronti dei subappaltatori e dei lavoratori autonomi e di tutte le imprese edili a qualsiasi titolo presenti in cantiere** con le modalità di cui all' art.90 c. 9 lett. b.
L'ambito di applicazione dei **C.C.N.L. applicati deve essere strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa** anche in maniera prevalente; in caso di appalto di lavori edili, l'impresa appaltatrice e tutte le imprese subappaltatrici che svolgono attività edili, devono applicare il C.C.N.L. edile e industria o artigianato, stipulati dalle **OO.SS. comparativamente più rappresentative nazionali e territoriali da Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL con le associazioni datoriali di settore;**
- 1.2 Prevedere che sia fornita al committente o al responsabile dei lavori, copia degli altri documenti previsti dalla normativa vigente - art. 90 etc. T.U. 81/2008 - (tale documentazione prevede anche una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica, da parte del committente o del responsabile dei lavori, documenti previsti per la "**verifica dell'idoneità tecnico-professionale**" delle imprese/lavoratori autonomi con le modalità di cui all' Allegato 17 o art.90 c. 9 lett. a);
- 1.3 Prevedere che tutte le imprese edili presenti in cantiere si impegnino a **consultare il R.L.S. o l'R.L.S.T. in merito alla sicurezza e alla formazione, documentando tali attività ad essi;**
- 1.4 Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il **nominativo del Preposto o dei soggetti con le specifiche mansioni, incaricati** per l'assolvimento dei compiti di cui all'art. 97 d.lgs. 81/2008 s.m.i.;
- 1.5 Favorire l'attuazione di interventi di prevenzione indicati dall'INAIL per l'adozione da parte delle Aziende di modelli organizzativi come previsto dall'articolo 30 del decreto 81/2008 e s.m.i.;
- 1.6 In caso di **appalti e subappalti o subcontratti di lavori in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento**, le imprese devono applicare il D.P.R. n. 177/2011, recante il Regolamento in materia di **qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti** nei già menzionati ambienti.



Prefettura di Cuneo

Ufficio Territoriale del Governo

2. REGOLARITA'

Con l'articolo n. 39 del decreto legge n. 112/08 convertito con modifiche nella Legge n. 133/08, uno degli strumenti più efficaci per contrastare il lavoro irregolare diviene la **comunicazione obbligatoria anticipata al Centro per l'Impiego competente**, cui sono tenuti tutti i datori di lavoro pubblici e privati e la conservazione di dette comunicazioni preventive presso la sede di lavoro, per poterne fornire **immediata copia in caso di ispezioni**.

Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tutela dei lavoratori, **le Stazioni Appaltanti territoriali della provincia di Cuneo**, tenute al rispetto della normativa sui LL.PP., **si impegnano ad inserire nella contrattualistica** che regola l'esecuzione di opere pubbliche e nel **capitolato speciale le seguenti condizioni**:

- inviare le **notifiche preliminari allo SPRESAL dell'ASL competente per territorio, all'ITL e alla Prefettura per gli appalti pubblici** competente, ex art.99, co.1 d.lgs. 81/2008 e s.m.i. adoperando il sistema Regionale MUDE;
- **per le lavorazioni edili richiedere all'appaltatore** unitamente alla documentazione propedeutica alla consegna dell'area di cantiere, anche **il numero di posizione Cassa Edile** necessario per i successivi controlli prevedendo verifiche periodiche di regolarità, intervenendo anche con la **risoluzione del contratto in caso di mancanza di versamenti**;

inserire nei capitolati d'appalto il riferimento a quanto previsto espressamente dall'art. 30 commi 5, 5 bis e 6 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché gli adempimenti di cui al DM 143/2021 in materia di **congruità dell'incidenza della manodopera**. **La Stazione Appaltante vincolerà il pagamento dei SAL e del Saldo finale dei lavori eseguiti dai subaffidatari alla regolarità delle retribuzioni, compresi gli oneri contributivi ed assistenziali e quelli relativi alla Cassa Edile** tramite il DURC INPS – INAIL – Casse Edili.

impegnarsi ad **estendere l'applicazione del presente Protocollo anche alle Aziende Partecipate delle Amministrazioni e dei comuni** della Provincia di Cuneo.

- 2.1 Obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impegnati nella realizzazione di opere edili ed affini (così come elencate nei **C.C.N.L. del settore Edile**, come individuati dall'art. 30 – comma 4 del decreto legislativo n. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici), il trattamento economico e normativo previsto dal C.C.N.L. edilizia vigente e dai relativi accordi integrativi territoriali vigenti, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori e il versamento delle relative contribuzioni alla Cassa Edile di Cuneo, ferma restando la disciplina in materia di trasferta di cui all'art. 21 del C.C.N.L. per le imprese edili ed affini. **Allo scopo la Camera di Commercio di Cuneo, trasmette alla Cassa Edile, a cadenza mensile, l'elenco delle nuove iscrizioni di imprese i cui codici ATECO sono riconducibili all'Allegato A**. E' compito della Cassa Edile informare tali imprese dell'obbligo di applicazione del CCNL edilizia vigente e dei relativi



Prefettura di Cuneo

Ufficio Territoriale del Governo

accordi territoriali.

- 2.2 Premessa l'autenticità del **distacco transnazionale**, art. 3 del d.lgs. n. 136/2016, obbligo di applicare ai lavoratori comunitari, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 136/2016, ed extracomunitari distaccati in Italia, nell'ambito di una prestazione di servizi ex art. 27 T.U. 286/98 (appalti), durante il periodo di distacco, le **medesime condizioni di lavoro previste** da disposizioni legislative (incluse le norme in materia di orario di lavoro e di salute e sicurezza), regolamentari ed amministrative, nonché dal **C.C.N.L. di riferimento** (art. 30 – comma 4 del d.lgs. 50/2016), applicabili ai lavoratori nazionali occupati nello stesso posto di lavoro, ivi **compresa l'iscrizione alla Cassa Edile di Cuneo**.
- 2.3 **L'impresa comunitaria distaccante lavoratori in Italia deve adempiere** agli obblighi amministrativi indicati all'art. 10 comma del d.lgs. n. 136/2016 (comunicazione al Ministero del Lavoro, nomina dei referenti, conservazione per 2 anni dalla cessazione dell'appalto – predisponendone copia in lingua italiana - della documentazione di lavoro, etc.).
- 2.4 **Obbligo da parte dell'affidatario di effettuare le comunicazioni previste dall'art. 14 del vigente C.C.N.L. edilizia e affini.**
Analogamente per le Aziende Artigiane si applica quanto previsto dall'art. 17 del C.C.N.L. edilizia artigiana.
- 2.5 **In fase di attività ispettiva con conseguente rilevazione di assenza di effettiva organizzazione aziendale**, rappresentata da significativi capitali investiti in attrezzature e dotazioni strumentali ed inequivocabile monocommittenza, in relazione alle **prestazioni lavorative di artigiani singoli ma di fatto addetti a mansioni collegate** alla realizzazione di opere strutturali, connotate da **necessario coordinamento tra lavoratori** organica delle attività (manovalanza, muratura, carpenteria, posizionamento ferro e ponti, addetti a macchine edili fornite dall'impresa committente o appaltatore), **sarà accertata la natura del rapporto** -circ. 16/2012 del Ministero del Lavoro DGAI.
- 2.6 **Ferma restando la responsabilità in solido dell'affidatario dell'osservanza di quanto previsto al punto 2.1 da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti**, si consiglia, al fine di semplificare l'attività di controllo e di consentire una sempre più leale, equa e corretta concorrenza tra imprese, ogni Azienda presente in cantiere dovrà tenere un riepilogativo delle presenze giornaliere dei propri lavoratori, anche al di sotto del limite numerico previsto dall'art. 4 del D.M. 9 luglio 2008.
- 2.7 **Obbligo per le Stazioni Appaltanti pubbliche di verificare la regolarità contributiva**, previdenziale ed assistenziale, ivi compresa la **Cassa Edile**, provvedendo, **in caso di irregolarità, a trattenere sugli stati di avanzamento lavori la somma corrispondente all'irregolarità contributiva accertata, attivando l'intervento sostitutivo** di cui all'art.30, commi 5 e 5 bis del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..



Prefettura di Cuneo

Ufficio Territoriale del Governo

- 2.8 **Obbligo del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 18 co. 1 lett. u) del decreto legislativo n. 81/08 e s.m.i., nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto di munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, contenente la foto del lavoratore le sue generalità e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche sui lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e sono tenuti a provvedervi per proprio conto.**
- 2.9 **Obbligo dei committenti o dei responsabili dei lavori, ove incaricati ai sensi dell'art.89 del d.lgs 81/2008, di trasmettere la notifica preliminare e le notifiche di aggiornamento di affidatari/executori e lavoratori autonomi, previste dall'art. 99 dello stesso Decreto, al fine di una maggiore possibilità di verifica da parte degli organi di vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro. Le Casse Edili acquisiscono le Notifiche Preliminari tramite i servizi di interoperatività del sistema Mude Piemonte.**
- 2.10 **Obbligo delle imprese affidatarie ed esecutrici di fare effettuare ai lavoratori che accedono per la prima volta al settore edile, sedici ore di formazione preventive secondo quanto previsto dal C.C.N.L. edile vigente e in conformità all'accordo Stato Regioni. Le suddette ore di formazione devono essere erogate interamente prima dell'ingresso in qualunque cantiere edile, anche nel caso in cui trattasi di una nuova assunzione.**
- 2.11 **I lavoratori autonomi si attiveranno per acquisire la necessaria idoneità tecnico-professionale ai sensi dell'art. 90 co. 9 lett. a) e art. 97 co. 2 d.lgs. 81/2008 s.m.i. in relazione alle funzioni o ai lavori da svolgere, con le modalità di cui all'ALLEGATO XVII e per quelli che accederanno per la prima volta al settore edile si raccomanda, in considerazione della specificità delle attività di cantiere, di effettuare sedici ore di formazione preventiva sulla sicurezza in cantiere, in conformità all'accordo Stato Regione.**
- 2.12 **Per quanto previsto ai punti 2.10 e 2.11 raccomandazione per le imprese affidatarie, esecutrici e per i lavoratori autonomi operanti nella Provincia di Cuneo a rivolgersi, per l'erogazione della formazione in materia di salute e sicurezza, presso l'Ente Scuola Edile di Cuneo che rilascerà attestato di avvenuta formazione conservandone copia.**
- 2.13 **Per le imprese che nell'ambito del cantiere svolgono attività non ricomprese nei contratti nazionali del settore edile:**
- **La Cassa Edile, su analisi svolte da notifiche preliminari e/o segnalazioni pervenute di irregolarità sull'applicazione non coerente del C.C.N.L., inerente le opere svolte sui cantieri privati e pubblici di tutto il territorio della Provincia di Cuneo, effettuerà una serie di verifiche e, in base agli elementi raccolti, richiederà formali chiarimenti all'Azienda e all'Appaltatore / Stazione Appaltante.**
- 2.14 **Particolare attenzione dovrà essere dedicata al contrasto di qualsiasi fenomeno di natura**



Prefettura di Cuneo

Ufficio Territoriale del Governo

delittuosa che possa interessare i cantieri sotto il profilo della sicurezza e della regolarità dei lavoratori impiegati, con particolare riguardo ai lavoratori immigrati e alle problematiche connesse (somministrazione illecita di manodopera, utilizzo di lavoratori privi di titolo di soggiorno ed altre forme di illecito).

Le parti sottoscrittrici dovranno assicurare la tempestiva informazione degli Uffici competenti in merito a problematiche legate al mondo del lavoro sommerso.

- 2.15 **Le Stazioni Appaltanti pubbliche potranno introdurre, nell'ambito dei regolamenti dei bandi di gara, aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei parametri valutativi premiali che tengano conto dell'adozione da parte delle imprese di soluzioni tecnologiche o organizzative avanzate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, al fine di favorirne la diffusione e per premiare le Aziende virtuose che maggiormente investono in Regolarità e Prevenzione.**

Per garantire la corretta effettuazione degli interventi di prevenzione previsti da INAIL ai fini della riduzione del tasso assicurativo, l'Ente Bilaterale (CPT) svolgerà, supportato dall'Istituto medesimo, attività di monitoraggio e di consulenza per le imprese del territorio che aderiranno a specifici programmi mirati.

Il Committente/Responsabile dei Lavori, in relazione alla verifica dell'obbligo di cui all'art. 97, comma 3-ter, del d.lgs. 81/08 e s.m.i., deve acquisire, in sede di verifica di idoneità tecnico-professionale di cui all'Allegato XVII del medesimo decreto, il/i nominativo/i del/i soggetto/i dell'Impresa Affidataria, incaricato/i all'assolvimento del suddetto obbligo. Deve, altresì, essere allegata la documentazione dell'avvenuta formazione in materia di sicurezza sul lavoro.

3 FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E DELLA REGOLARITA' SUL LAVORO

La diffusione della "*Cultura della Sicurezza*" è obiettivo condiviso dei firmatari del presente Protocollo e in tale ottica si riscontra l'esigenza di istituire un programma di informazione specialistica su tematiche correlate con la promozione della sicurezza nei cantieri e la cultura della salute e sicurezza dei lavoratori ed, in particolare, sui contenuti dell'art. 90 del T.U. 81/2008, in relazione agli obblighi previsti nel comma 9 e alle normative riguardanti il DURC e Congruità in Edilizia, indirizzati ai tecnici delle Stazioni Appaltanti, ai Comuni, Regione e Provincia, sostenuti dagli Enti aderenti al protocollo e tenuti da funzionari/professionisti INPS, INAIL, S.Pre.S.A.L., ITL, Cassa Edile e Ente Scuola Edile CPT.

Le parti convengono, inoltre, di promuovere **incontri di Formazione/aggiornamento su "fenomeni e tendenze" nel settore dell'Edilizia tra Ispettori INL, S.Pre.S.A.L., Carabinieri, Polizia Locale con tecnici dell'Ente Scuola Edile, INAIL, RLST, rappresentanti imprenditoriali e sindacalisti.**



Prefettura di Cuneo

Ufficio Territoriale del Governo

4 ATTIVITA' DI VIGILANZA

Le Parti sottoscrittrici convengono di **mettere a disposizione dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, degli S.Pre.S.A.L. territorialmente competenti, dell'INPS e alle altre Autorità di vigilanza in materia di sicurezza e salute sul lavoro, i dati delle imprese in possesso della Cassa Edile di Cuneo**, nel rispetto delle vigenti normative e disposizioni interne relative alla gestione e salvaguardia dei dati delle imprese edili risultanti dai rispettivi archivi. Quanto sopra al fine di dare applicazione alle indicazioni contenute nel decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. ed alle Direttive del Ministero del Lavoro indirizzate ai Servizi Ispettivi e di Vigilanza che, **ai fini dell'ottimizzazione delle risorse disponibili, si doteranno di forme di controllo sociale come i sistemi di monitoraggio delle irregolarità attivati presso gli Enti Bilaterali**, ed in conformità alle disposizioni statutarie degli Enti stessi, al fine di conoscere le situazioni che sono totalmente esenti da tale controllo, verso le quali potrà essere intensificata l'attività di vigilanza da parte degli Enti preposti, nell'ambito delle risorse di personale e finanziarie disponibili da parte di ciascun Ente.

Le azioni di vigilanza degli enti preposti verranno effettuate nel rispetto della programmazione ispettiva di ciascun Ente nonché alla luce delle risorse disponibili e secondo le indicazioni ed i programmi nazionali e regionali in tema di vigilanza e applicazione dei Piani Mirati di Prevenzione, nonché in accordo con le strategie di politiche di prevenzione regionali espresse dal Comitato Regionale di Coordinamento articolo 7 del D.L.vo 81/08 e attuate dagli Organismi Provinciali di Vigilanza (DGR Regione Piemonte 30/07/2012 N. 60 – 4263).

5 LAVORI PUBBLICI

Alla luce della generale condivisione di quanto emerso nel corso dei lavori preparatori del presente Protocollo, con specifico riferimento al settore delle Opere Pubbliche, appare essenziale che le Istituzioni in generale e le amministrazioni aggiudicatrici, ciascuna in relazione alle proprie competenze, si adoperino per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

5.1 **Programmazione triennale** delle opere pubbliche:

5.2 **Progettazione delle opere:** comprensive del computo metrico estimativo che richiamato nel bando di gara o nella lettera di invito farà parte integrante dei documenti contrattuali, il tutto in un'ottica di **massima tutela dei principi in materia di sicurezza dei lavoratori.**

In fase di progettazione le Stazioni Appaltanti si atterrano scrupolosamente, in materia di costo del lavoro, a quanto previsto dall'art 23 comma 16 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e a quanto già richiamato nel presente protocollo in tema di applicazione dei C.C.N.L..



Prefettura di Cuneo

Ufficio Territoriale del Governo

- 5.3 Nel caso di **gare aggiudicate con il massimo ribasso**, laddove non sia possibile applicare il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale di cui all'art.97, comma 8 del d.lgs. n.50/2016, le Stazioni Appaltanti si impegnano a **compiere una puntuale verifica delle offerte anomale finalizzata all'eliminazione dei ribassi temerari**.
- 5.4 **Gare d'appalto:** nell'ambito delle procedure di gare le Pubbliche Amministrazioni potranno prevedere l'opportunità di stabilire, sempre nel rispetto della normativa Nazionale e Comunitaria, **quote di partecipazione per le imprese del territorio, attrezzate e strutturate, in regola con gli adempimenti di legislazione sociale, privilegiando o comunque riservando quote di partecipazione a quelle regolarmente iscritte alla Cassa Edile** territorialmente competente da almeno 6 mesi e con sede operativa presente sul territorio dell'area metropolitana da almeno 6 mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione del bando. Le stazioni appaltanti si impegnano a dare tempestiva pubblicità sul proprio sito di tutte le procedure di gara avviate anche ove non sia prevista la pubblicazione di bando. Si impegnano, inoltre, a dare adeguata pubblicità, entro 30 giorni dall'aggiudicazione degli esiti completi delle gare, con indicazione dei soggetti invitati, di quelli esclusi e dei ribassi presentati.
- 5.5 Ritardi nei pagamenti: i soggetti tenuti all'applicazione della normativa sui LL.PP. si impegnano a rispettare il principio fondamentale del pagamento del corrispettivo dell'appalto nei tempi legislativamente previsti, vincolando le relative somme in termini di cassa nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente.
- 5.6 Verifica della corretta applicazione di quanto previsto all' art. 105 comma 14 d.lgs. 50/2016 così come novellato dalla definitiva conversione in legge 29 luglio 2021, n. 108, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, c.d. *decreto semplificazioni bis*. Nello specifico viene introdotto **l'obbligo, per il subappaltatore**, con riferimento alle prestazioni assunte in subappalto, di **“garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale”**. A tale scopo si richiama la nota del 6.10.21 prot. n. 1507 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro che ne chiarisce il perimetro di operatività.
- 5.7 Dare maggiore importanza, nella fase di progettazione, alla nomina e all'azione del **coordinatore per la sicurezza** a norma del decreto legislativo n.81/2008, assegnando al coordinatore stesso precisi e puntuali compiti di verifica e controllo delle fasi progettuali. Redigere il **Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)**, secondo quanto disposto dall'art. 91, comma 1, del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i., in parallelo con lo sviluppo del progetto e non ad ultimazione dello stesso, prestando la dovuta attenzione alla esatta definizione e perizia degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso di gara.



Prefettura di Cuneo

Ufficio Territoriale del Governo

- 5.8 Verifica con opportune azioni di coordinamento e controllo a cura del **coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, del rispetto delle disposizioni presenti nel PSC e nei POS delle singole ditte esecutrici**, attivando periodicamente il relativo coordinamento per minimizzare le situazioni di interferenza e garantire un costante adeguamento dei piani di sicurezza all'evoluzione della situazione in cantiere.
- 5.9 Verifica, da parte delle Stazioni Appaltanti, dell'applicazione, da parte dell'appaltatore e dei subappaltatori, delle norme contenute nei C.C.N.L. individuati ai sensi del citato art. 30 – comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e negli accordi integrativi territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località ove sono eseguiti i lavori, e nel rispetto di quanto previsto in relazione ai cd. “contratti assimilati” (noli a caldo e fornitura con posa in opera) e più in generale del rispetto della disciplina del subappalto, così come previsto dalla normativa “antimafia”.
- 5.10 Utilizzazione, da parte delle Stazioni Appaltanti di OO.PP., del **prezzario di riferimento** edito dalla Regione Piemonte
- 5.11 Garantire un **costante aggiornamento dei dati relativi ai cantieri** ed alla progressione dei lavori attraverso la regolare periodica comunicazione dei dati/eventi alla banca dati dell'Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici.

6 SISTEMA DI RELAZIONI

I sottoscrittori del presente Protocollo convengono di **incontrarsi, in seno al “Gruppo Edilizia” o in appositi sottogruppi istituiti ad hoc**, secondo le tematiche di interesse, anche solo su richiesta di singoli Enti, per esaminare problematiche di carattere generale relative al settore delle costruzioni o comunque ritenute significative dai componenti del suddetto Gruppo.

Inoltre, per garantire un costante adeguamento del contenuto e delle finalità del presente Protocollo ai mutamenti del quadro normativo di riferimento, le parti convengono di incontrarsi in apposite riunioni, per apportare gli aggiornamenti necessari. La regione Piemonte, nel corso delle attività di cui al presente Protocollo, sarà rappresentata dai Servizi S.pre.S.A.L. delle ASL competenti per territorio.

7 DURATA E RINNOVO

Il presente protocollo di intesa decorre dalla data della sua sottoscrizione, con durata quinquennale, e potrà essere rinnovato e/o modificato mediante accordo scritto tra le parti.

8 ONERI



Prefettura di Cuneo

Ufficio Territoriale del Governo

L'attuazione dell'allegato Protocollo di intesa non comporta oneri finanziari a carico del bilancio delle parti firmatarie.

ENTI SOTTOSCRITTORI

PREFETTURA DI CUNEO	_____
REGIONE PIEMONTE	_____
PROVINCIA DI CUNEO	_____
DIREZIONE PROVINCIALE INAIL	_____
DIREZIONE PROVINCIALE INPS	_____
COMANDO PROVINCIALE VV.F.	_____
C.C.I.A.A.	_____
ISPettorato Territoriale Lavoro	_____
S.Pre.s.a.l. ASL CN1	_____
S.pre.S.A.L. ASL CN2	_____
A.N.C.I. PIEMONTE	_____
ANCE CUNEO	_____
A.P.I. CUNEO	_____
C.N.A. CUNEO	_____
CONFARTIGIANATO CUNEO	_____
CONFSERVIZI	_____
ORDINE DEGLI INGEGNERI	_____
ORDINE DEGLI ARCHITETTI	_____
ORDINE DOTT..RI COMM.STI ESP. CONT.LI	_____
ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO	_____
COLLEGIO DEI GEOMETRI	_____
CONFcooperative Piemonte Nord	_____
LEGACOOP	_____



Prefettura di Cuneo

Ufficio Territoriale del Governo

FILLEA CGIL CUNEO

FILCA CISL CUNEO

FENEAL UIL CUNEO

CASSA EDILE DI CUNEO

ENTE SCUOLA EDILE DI CUNEO E CPT
